

Policy Whistleblowing

Aprile 2024



1. Scopo e finalità.....	3
2. Destinatari.....	3
3. Diffusione e comunicazione	3
4. Segnalante, altri soggetti collegati e ambito di estensione delle tutele.....	3
5. Segnalazioni	4
6. Contenuto della segnalazione	4
7. Il canale della segnalazione interna	5
8. Il Responsabile della gestione della segnalazione interna	5
9. Indagine sulle segnalazioni	5
10. Il canale di segnalazione esterna.....	6
11. Divulgazioni pubbliche.....	6
12. Modalità delle segnalazioni interne e le indagini.....	6
13. Tracciabilità e archiviazione	6

1. Scopo e finalità

Bain & Company Italy, Inc. (di seguito anche la “**Società**”) adotta questa policy in conformità al D. Lgs. 24/2023 che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. Il D.Lgs ha dato attuazione in Italia alla Direttiva (UE) 1937/2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

Con questa policy, la Società adotta un sistema di *whistleblowing* anche allo scopo di individuare e contrastare possibili violazioni del Code of Conduct e del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs 231/2001 (“**Modello 231**”), nonché altri comportamenti illeciti o irregolari che possano minare l'integrità della Società (collettivamente le “**Violazioni**”).

2. Destinatari

Destinatari della policy sono tutti i dipendenti, inclusi i partner, i dirigenti, gli impiegati temporanei, i lavoratori interinali, nonché advisors, contraenti indipendenti, stagisti e i fornitori (i “**Destinatari**”).

3. Diffusione e comunicazione

Questa policy viene portata a conoscenza di tutti i Destinatari attraverso una pluralità di mezzi, inclusa la pubblicazione sul sito intranet aziendale. La medesima sarà inoltre illustrata in una sezione dedicata del sito web della Società, dove saranno disponibili anche i canali di segnalazione.

4. Segnalante, altri soggetti collegati e ambito di estensione delle tutele

È inteso come **Segnalante** la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica (si *vd. infra*) di informazioni sulle Violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo e nell'ambito delle attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte a favore della Società (*ex art. 2, co. 1, lett. g) e lett. i) D. Lgs. 24/2023*). In particolare:

- Dipendenti, inclusi i partner, i dirigenti, gli impiegati temporanei, i lavoratori interinali;
- advisors, contraenti indipendenti;
- stagisti;
- fornitori

Le tutele a favore del **Segnalante** (cd. “*misure di protezione*”), di cui ai successivi paragrafi, si estendono anche alle seguenti figure:

- facilitatori (le persone che assistono il Segnalante nel processo di segnalazione);
- persone appartenenti al medesimo contesto lavorativo del Segnalante a lui /lei legate da uno stabile legame affettivo o di parentela;
- colleghi di lavoro del Segnalante a lui/lei legati da un rapporto abituale e corrente;

Come previsto dall'art. 3, comma 4, D. Lgs. 24/2023, la tutela del Segnalante è garantita anche qualora la segnalazione avvenga nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico (ossia lavorativo) non è ancora iniziato, se le informazioni oggetto della segnalazione sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo lavorativo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico (ossia lavorativo), se le informazioni oggetto della segnalazione sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

5. Segnalazioni

Tutti i Destinatari sono invitati a segnalare le Violazioni. Tra queste rientrano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'UE o di quelli nazionali che li attuano;
- altri atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea e/o riguardanti il mercato interno;
- le condotte (o sospette condotte) illecite in quanto non conformi al Code of Conduct e/o Modello 231 della Società.

Le segnalazioni devono essere effettuate in modo disinteressato e in buona fede: saranno sanzionate le segnalazioni effettuate a mero scopo di ritorsione o intimidazione, o quelle prive di fondamento effettuate con dolo o colpa grave. In particolare, sarà sanzionato l'invio di qualsiasi comunicazione che risulti infondata sulla base di elementi oggettivi e che sia, sempre sulla base di elementi oggettivi, effettuata al solo scopo di arrecare un danno ingiusto alla persona oggetto della segnalazione.

La segnalazione non deve riguardare reclami, pretese o richieste relative a un interesse di natura personale (cioè, che riguardino esclusivamente i singoli rapporti di lavoro/collaborazione del Segnalante o il rapporto di lavoro/collaborazione con figure sovraordinate) e, pertanto, non deve essere utilizzata per scopi puramente personali (es. reclami relativi al trattamento economico). Rivendicazioni o lamentele, che, rientrino nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il proprio line manager o con i colleghi vanno presentate alla funzione delle risorse umane (HR).

6. Contenuto della segnalazione

Le segnalazioni devono fornire tutte le informazioni utili all'accertamento dei fatti e all'individuazione dei soggetti cui attribuire le Violazioni.

A tal fine, la segnalazione deve essere sufficientemente circostanziata e, per quanto possibile, fornire le seguenti informazioni, insieme a qualsiasi documentazione di supporto:

- le generalità di chi effettua la segnalazione, con indicazione della qualifica o posizione professionale. Resta salva, comunque, la possibilità di presentare una segnalazione anonima (*infra*);

- la chiara e completa descrizione della condotta illecita oggetto della Violazione e delle modalità con le quali se ne è avuta conoscenza;
- la data e il luogo ove si è verificato il fatto;
- il nominativo e il ruolo (qualifica, posizione ricoperta, funzione) che consentono di identificare il/i soggetto/i cui attribuire la responsabilità dei fatti segnalati;
- idonea documentazione di supporto ovvero gli eventuali documenti finalizzati a verificare la fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra informazione utile al riscontro dei fatti segnalati.

La segnalazione da cui non è possibile ricavare l'identità del Segnalante è considerata anonima.

Le segnalazioni anonime, in ogni caso, sono consentite e ove circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni relazionati a contesti determinati, sono equiparate alle segnalazioni "ordinarie".

È sempre garantita la riservatezza dei dati del Segnalante, nonché la protezione dello stesso da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione.

7. Il canale della segnalazione interna

La Società si è dotata di una piattaforma, la True North Line, idonea a garantire, anche tramite strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della Segnalante, degli eventuali terzi citati nella Segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Non è consentito l'accesso alla piattaforma al personale non autorizzato.

La piattaforma è raggiungibile al seguente indirizzo: <https://www.bain.com/about/true-north-line/>

Il Segnalante può fare una segnalazione attraverso la True North Line in tre modalità: segnalazione online, uso di una hotline con un servizio vocale automatizzato e lettera scritta.

8. Il Responsabile della gestione della segnalazione interna

Il responsabile della gestione delle segnalazioni è un comitato composto da membri specificamente autorizzati delle funzioni Global Internal Audit, Global Risk Management, Information Security, Data Privacy e Global HR. Il comitato, in caso di necessità e nell'ambito dei propri poteri istruttori, si interfaccia con membri della funzione Legal e/o con altre risorse, anche esterne, nel rispetto della riservatezza del Segnalante.

Il comitato, ai fini della gestione della segnalazione, è dotato di specifica formazione e garantisce il requisito dell'autonomia (ex art. 4, D. Lgs. 24/2023).

9. Indagine sulle segnalazioni

Qualsiasi attività di indagine sarà condotta nel più breve tempo possibile.

Entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione, verrà fornito un riscontro al Segnalante in merito alla ricezione della segnalazione e il termine (che in ogni caso non potrà essere superiore ai 3 mesi) nel quale il Segnalante potrà verificare nella casella postale protetta un aggiornamento sullo stato della segnalazione. La Società mantiene una comunicazione attiva con il Segnalante fino all'esito dell'indagine.

10. Il canale di segnalazione esterna

Nei casi previsti dalla normativa, il Segnalante potrà, altresì, effettuare una segnalazione c.d. “esterna”.

In tal caso, il destinatario della Segnalazione sarà l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) la quale attiva e gestisce un canale di segnalazione esterna.

La normativa prevede la possibilità di segnalazione esterna qualora il Segnalante:

- ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne sono disponibili sul sito *internet* dall’ANAC.

11. Divulgazioni pubbliche

Il Segnalante, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 24/2023, è tutelato anche quando effettua una c.d. “**divulgazione pubblica**” delle informazioni sulle Violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (*ex art. 2, comma 1, lett. f del citato Decreto*).

La tutela del Segnalante che effettua una divulgazione pubblica è garantita solo se, al momento della divulgazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- il Segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dalla normativa, ma non è stato dato riscontro nei termini previsti;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

12. Modalità delle segnalazioni interne e le indagini

Le segnalazioni vanno effettuate in conformità alla [Global Reporting Policy](#) da intendersi qui integralmente richiamata.

13. Tracciabilità e archiviazione

La Società adotta cautele per la conservazione delle informazioni e della documentazione relative all’identità del Segnalante e ai contenuti della segnalazione ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 24/2023.

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del citato Decreto.

Nel caso di segnalazione mediante forma orale, deve essere garantita la conservazione ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 24/2023; in particolare:

- quando, su richiesta del Segnalante, la Segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro, essa, previo consenso del Segnalante, è documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. Il Segnalante dovrà verificare e confermare il verbale mediante la propria sottoscrizione.